

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 61**

**OGGETTO:** Servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne, elementari e medie di primo grado residenti nel Comune di Vibo Valentia e frazioni. **Contratto d'appalto.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno 06 (sei) del mese di agosto ed alle ore 11,30 presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, Vice Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i signori:

1) dott. Giuseppe Ciampa, nato a Vibo Valentia il 10 dicembre 1958 (codice fiscale: CMP GPP 58T10 F537P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di delegato dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art. 17 - comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., in quanto Posizione Organizzativa del Settore 1 – Servizi alla Persona, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) sig.ra Caterina Minutolo, nata a Scilla (RC) il giorno 08 febbraio 1982, (codice fiscale: MNT CRN 82B48 I537X), residente a Villa San Giovanni (RC), in via Bezzecca, n. 8, la quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio

d'Amministrazione della Società " VITASI", Cooperativa Sociale di tipo "A", con sede legale in Bagnara Calabria (RC), rione Cacilì, n. 13, (partita IVA 02389830809), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Reggio Calabria in data 12 giugno 2006 con il numero R.E.A. 166218, giusto documento di verifica di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto in data 07 luglio 2014 e depositato agli atti del Comune, società che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Vice Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

**Le Parti premettono e dichiarano quanto appresso:**

- che con contratto rep. n. 33 del 13 settembre 2013, registrato a Vibo Valentia il 18 settembre 2013 al n. 2561 serie 1T, è stato affidato alla Cooperativa Sociale "Vitasi", la gestione del servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili delle scuole materne, elementari e medie di primo grado residenti nel Comune di Vibo Valentia, per il periodo 15/04/2013 – 21/12/2013 e per l'importo complessivo di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00);

- che per garantire la continuità didattica fino alla conclusione del corrente anno scolastico, con determinazione del Dirigente il Settore 1 n. 17 del 16 gennaio 2014, il servizio oggetto del presente contratto, è stato affidato all'Appaltatore il quale si è dichiarato disponibile ad eseguirlo dal 16 gennaio 2014 fino al termine dell'anno scolastico 2013/2014, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento regolamentato dal contratto

rep. n. 33/2013 e per l'importo complessivo di € 69.100,00 (euro sessanta-novemilacenti/00);

- che la Cooperativa è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

- che con determinazione del Settore 1 – Servizi alla persona n. 17 del 16 gennaio 2014, integrata con determinazione del Settore 1 n. 50 del 05 febbraio 2014, è stata utilizzata la somma necessaria che trova copertura all'interno del progetto "Focus", il cui finanziamento è stato incassato con reversale n. 1553 del 04 ottobre 2011, impegno 822, cap. 9760, funzione 10, servizio 4, intervento 5, esercizio finanziario 2014 (residui 2011).

- che, su richiesta del Comune prot. 9123 del 25 febbraio 2014, la Prefettura di Vibo Valentia, ha rimesso, con propria nota prot. n. 0016502 del 15 maggio 2014, le informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n.159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012, rilasciate dalla Prefettura di Reggio Calabria, competente per territorio, relative all'Appaltatore;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, lo Sportello Unico Previdenziale della sede INPS di Reggio Calabria, ha rilasciato, in data 16 aprile 2014, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che si allega al presente atto in formato digitale;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente contratto sono depositati presso il Settore 1- Servizi alla Persona;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**Articolo 1: Oggetto del contratto.**

Il Comune conferisce l'affidamento della gestione del servizio di assistenza

scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole materne, elementari e medie di primo grado residenti nel Comune di Vibo Valentia e frazioni, alla Cooperativa Sociale di Tipo "A" denominata "Vitasì", agli stessi patti e condizioni di cui al precedente contratto rep. n. 33/2013 e secondo le seguenti modalità: n. 30 alunni per n. 10 ore settimanali per ciascun alunno fino al termine dell'anno scolastico 2013/2014.

Tale incarico è regolamentato dalle disposizioni del progetto "Delfino" che, firmato dalle Parti, si trova allegato, in formato digitale, al contratto rep. n. 33 del 13 settembre 2013 per formarne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 2: Durata del servizio.**

Il servizio di cui sopra decorre dal 07 gennaio 2014 al 12 giugno 2014 per la durata di mesi 5 (cinque) esclusi i festivi (25 aprile - 1 maggio - 2 giugno 2014); giusta comunicazione della Cooperativa Vitasì, prot. n. 27 del 02 gennaio 2014.

**Articolo 3: Compenso del Servizio.**

Il compenso stabilito per l'affidamento del servizio in parola è pari ad €. 69.100,00 (euro sessantanovemilacento/00), ripartito in quote mensili e corrisposto, previa presentazione di regolare fattura, a servizio realmente effettuato.

L'Appaltatore, con riferimento ai servizi socio assistenziali affidatigli, fatturerà in regime di esenzione IVA (ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72); giusta attestazione del Dirigente Settore 1 del 29 gennaio 2014, prot. n. 4578.

**Articolo 4: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del

13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare i Codici CIG e CUP assegnati all'intervento.

**Articolo 5: Modalità di pagamento.**

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

**Articolo 6: Obblighi dell'Appaltatore".**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni conformi al progetto, allegato al contratto rep. n. 33 del 13 settembre 2013;

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

**Articolo 7: Risoluzione e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

**Articolo 8: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Articolo 9: Clausola risolutiva espressa.**

Qualora, per qualsiasi causa l'Appaltatore non possa svolgere e/o concludere adeguatamente l'incarico nei termini e secondo le modalità indicate, il Comune considererà risolto di diritto l'incarico medesimo.

In tale ipotesi, il Comune, si riserva di imputargli i danni e le spese conseguenti, salvo il caso di sopravvenute impossibilità non imputabili all'Appaltatore.

**Articolo 10: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, in data 07 maggio 2014, proroga della polizza fidejussoria n. 800300177, prestata per il contratto principale, rilasciata dalla compagnia di assicurazioni "AXA S.p.A." agenzia di Reggio Calabria (codice Agenzia n. 8003), con scadenza 31 luglio 2014, con l'aumento della garanzia fino ad un massimale di €. 6.910,00 (euro seimilanovecentodieci/00).

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa

**Articolo 11: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato, inoltre, copia della Polizza n. 4146 di Responsabilità Civile Rischi Vari, rilasciata dalla compagnia d'Assicurazioni "AXA S.p.A." - agenzia di Reggio Calabria (codice agenzia n. 8003), in data 03 dicembre 2012 con scadenza 29 novembre 2017, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), dalla quale risulta una copertura

contro i rischi che dovesse arrecare nell'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**Articolo 12: Definizione delle controversie.**

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

**Articolo 13: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

**Articolo 14: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.**

L'Appaltatore ha dichiarato, in data 12 maggio 2014, di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

**Articolo 15: Domicilio dell'appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

**Articolo 16: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

**Articolo 17: Registrazione.**

Ai fini fiscali si dichiara che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gode dell'esenzione dell'imposta di bollo; per la registrazione del presente atto, si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**Articolo 18: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 9 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

PER IL COMUNE: Giuseppe Ciampa in qualità

PER LA COOPERATIVA: Caterina Minutolo in qualità

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Adriana Maria Stella Teti

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso gli artt. da 1 a 18 del presente contratto e di accertarne



integralmente il contenuto.

PER IL COMUNE: Giuseppe Ciampa in qualità

PER LA COOPERATIVA: Caterina Minutolo in qualità

IL VICE SEGRETARIO GENERALE: Adriana Maria Stella Teti